



**ISTITUTO COMPRENSIVO " Villa Lina -
Ritiro "Scuola ad indirizzo musicale Scuola
dell'Infanzia – Primaria – Sec. Di I grado Via Sila,
29 98121 - Tel. -090.7726190
– 090.7384514
Cod. Mecc. MEIC871006 - C.F. 97093380836 –
meic871006@pec.istruzione.itwww.icvillalinaritiro.edu.it**

Circ. n. 182

Agli Alunni e alle Famiglie
Al referente COVID d'Istituto
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04.02.2022.

VISTO DL 4.02.22 n. 5 e in particolare l'art. 6;

VISTA la nota n. 9498 congiunta dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute del 4.02.22;

VISTA la nota n. 20592 del 5.02.22 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

si riportano di seguito le disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastica e la gestione dei contatti stretti dei casi COVID accertati positivi.

Nella scuola dell'infanzia

- **fino a quattro casi di positività**
 - attività didattica in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** (docenti ed educatori) **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. con cinque o più casi di positività. Produrre alla scuola esito tampone negativo.
- **Con cinque o più casi di positività**
 - sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata **di cinque giorni**;

Nella scuola primaria

- **fino a quattro casi di positività**
 - attività didattica in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** (docenti e alunni che abbiano superato i sei anni di età) **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19;

- obbligo di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, per la rilevazione dell'antigene SARS- CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Produrre alla scuola esito tampone negativo rilasciato dall'ASP o centri privati a ciò abilitati.

- **con cinque o più casi di positività**

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso **il ciclo vaccinale primario** o di **essere guariti da meno di centoventi giorni** o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario *oppure*, di avere effettuato **la dose di richiamo** ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** (docenti e alunni di età superiore ai sei anni) **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- per coloro che posseggano **un'idonea certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**.

Nella scuola secondaria

- **con un caso di positività**

- attività didattica in presenza, con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** (docenti e alunni) **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

- **con due o più casi di positività**

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso **il ciclo vaccinale primario** o di **essere guariti da meno di centoventi giorni** o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, *oppure* di avere effettuato **la dose di richiamo** l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- per coloro che posseggano **un'idonea certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
- per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**.

Altre disposizioni

- Nella **scuola dell'infanzia** la sospensione delle attività in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.

- Per la **scuola primaria e secondaria**, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.
- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il **personale educativo e scolastico**.
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'**applicazione mobile** per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
- Le disposizioni relative al distanziamento raccomandato di metri 2 durante il **consumo del pasto** sono revocate.

Nuove misure di quarantena e autosorveglianza aggiornate dalla circolare Ministero della Salute n. 9498 del 5 febbraio 2022

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non **abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario **da meno di 14 giorni** e
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o **che siano guariti** da precedente infezione da SARS-CoV-2 **da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo**,

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto **obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni** successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che**:

1. **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
2. **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
3. **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
4. **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata **di 5 giorni**. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto

stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Maria Concetta D'Amico

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993